



GOVERNO SOCIETARIO

REGOLAMENTO DEI CRITERI DI AVVICENDAMENTO DEGLI AMMINISTRATORI

(Approvato dal C.d.A. della Banca di Cividale il 13 marzo 2019)

REGOLAMENTO DEI CRITERI DI AVVICENDAMENTO DEGLI AMMINISTRATORI

Premessa

L'art. 30 dello Statuto della Banca di Cividale prevede che: *“Il Consiglio, con apposito regolamento da adottarsi con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, determina ulteriori requisiti diretti a favorire un equilibrato avvicendamento nel tempo dei suoi componenti”*.

Con le Disposizioni di Vigilanza per le banche, Circ. n. 285 del 17 dicembre 2013 (“Parte prima – Recepimento in Italia della CRD IV”, “Titolo IV – Governo societario, controlli interni gestione dei rischi”, “Capitolo 1 – Governo societario”) la Banca d'Italia nella “sezione IV ha emanato principi generali e linee applicative per la “Composizione e nomina degli organi sociali”.

Fra le indicazioni fornite la Vigilanza richiede che la composizione degli Organi sociali assicuri un'adeguata rappresentanza negli organi aziendali delle diverse componenti della base sociale; specie quando questa sia particolarmente frazionata (come nelle banche popolari); che il Consiglio di Amministrazione medesimo accerti ed assicuri nel continuo la professionalità e la disponibilità di tempo dei suoi componenti e che questi possiedano professionalità e autorevolezza tali da assicurare un elevato livello di dialettica interna al Consiglio stesso ed apportare un contributo di rilievo alla formazione della volontà del medesimo.

Questi obiettivi si possono raggiungere anche mediante un equilibrato avvicendamento nella composizione degli Organi Sociali.

Il processo di rinnovo pare idoneo di per sé a garantire l'indispensabile apporto di professionalità fresche e di contributi innovativi al processo ed ai metodi gestionali; esso deve peraltro contemperarsi alla necessità di assicurare stabilità e continuità strategica all'organo di gestione.

Criteri di avvicendamento degli Amministratori

Le diverse componenti della base sociale devono trovare un'adeguata rappresentanza negli organi sociali, con particolare riferimento alle categorie degli operatori economici.

La candidatura alle cariche sociali da sottoporre all'Assemblea dei Soci, devono essere quindi ricercati nelle categorie di cui sopra.

In ogni caso, in un arco di tempo di anni sei, la composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere modificata in almeno due dei suoi componenti.

Si precisa che il primo arco temporale di anni sei decorrerà dall'anno 2016, data di prima approvazione del presente Regolamento.

La decorrenza degli archi temporali successivi avrà come termine iniziale la scadenza dell'arco temporale precedente, non tenendo quindi conto degli avvicendamenti intervenuti nel periodo.

Gli Amministratori non potranno ricoprire tale carica per più di 3 (tre) mandati triennali interi consecutivi con inizio successivo all'anno 2016, data di prima approvazione del presente Regolamento.

L'età dei candidati non potrà superare i 70 anni al momento della presentazione della candidatura.

Modificazioni e verifica del rispetto del regolamento

Il presente Regolamento può essere modificato, sentito il Collegio Sindacale, dal Consiglio di Amministrazione, con delibera da adottarsi con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

La verifica del rispetto del presente Regolamento è competenza del Collegio Sindacale, che ne assicura anche l'aderenza alle normative di tempo in tempo vigenti ed alle indicazioni di Vigilanza.